



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Filippo Nora Presidente

dott. Laura De Simone Giudice est

dott. Luigi Bettini Giudice

nel procedimento n.171/2011 R.G. di omologazione del concordato preventivo promosso da

REFRISYSTEM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

(omissis), elettivamente domiciliato in Mantova, (omissis), che la rappresenta e difende;

RICORRENTE

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario giudiziale dott.

(omissis)

con opposizione di

O.D.D. S.P.A., elettivamente domiciliata in Mantova, via (omissis) che la rappresenta e difende

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della

società REFRISYSTEM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

ha emesso il seguente

DECRETO

premesso che con ricorso depositato il 22 settembre 2010, poi integrato il 29.11.2010, S.L., in qualità di liquidatore della società Refrisystem S.p.A. in liquidazione, con sede in Motteggiana (MN), via Galilei n.1, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni a terzi;

valutato che nella proposta è prevista la soddisfazione dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione nella misura del 100% e dei creditori chirografari in misura presumibile dell'20,68%;

atteso che questo Tribunale con decreto depositato in data 7.10.2010 ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott. (omissis) e ordinando la convocazione dei creditori prima per l'udienza del 17.11.2010, poi rinviata al 15.12.2010,

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato,

considerato che in ordine alla proposta definitiva il Commissario Giudiziale ha espresso valutazione positiva il 10.12.2010, ai sensi dell'art.172 l.f.,

considerato che in sede di adunanza in data 15.12.2010 e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta, come risulta dall'attestato dell'esito della votazione depositato dal commissario giudiziale il 10.1.2011,

osservato che con provvedimento del 13.1.2011 il Tribunale, preso atto

che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 17.2.2011 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.,

osservato che Refrisystem S.p.A. in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo,

rilevato che la O.M.D. S.p.A. si è costituita in giudizio opponendosi all'omologa del concordato ritenendo esigua la percentuale offerta e valutando lacunoso il piano concordatario oltre che non in linea con le promesse orali dell'imprenditore,

visto il parere motivato del Commissario giudiziale depositato il 7.2.2011 che ha ribadito la fattibilità del piano concordatario,

rilevato che la O.M.D. S.p.A. formula generiche doglianze circa la percentuale offerta in pagamento e la fattibilità del piano ma non contesta la sussistenza di presupposti di ammissibilità, né la regolarità formale del procedimento, né il compimento da parte del creditore di comportamenti fraudolenti e neppure contesta la convenienza della proposta concordataria, eccezione quest'ultima comunque inammissibile in questa sede non trattandosi di concordato con previsione di classi di creditori (art.180 IV co. l.f.),

valutato che il Collegio quindi è chiamato a riscontrare in principalità la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato,

confermata la sussistenza in capo a Refrisystem S.p.A. in liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza,

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge e riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione

depositata,

osservato che non compete a questo Tribunale un giudizio di fattibilità del piano concordatario, né in sede di ammissione (Cass.25.10.2010 n.21860) né in sede di omologazione, riguardando la praticabilità del piano e l'attuazione della proposta formulata dall'imprenditore un giudizio riservato esclusivamente ai creditori, come si evince dalla previsione dell'art.186 l.f. che attribuisce esclusivamente ai creditori il diritto di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento,

rilevato che anche dopo la votazione nessun avvenimento è intervenuto tale da incidere sulla fattibilità del piano concordatario come vagliata dal ceto creditorio in sede di voto,

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato,

osservato che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad un Liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona del dott.Paolo Rebecchi, che dovrà attenersi alle disposizioni indicate nel dispositivo,

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

(omissis)
(omissis)
(omissis)

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo di Refrisystem S.p.A. in liquidazione, con sede in Motteggiana (MN), via Galileo Galilei n.1, C.F. 01715570204, in persona del liquidatore S.L., nato a (omissis),

nomina Liquidatore della procedura il dott. (omissis) il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato

dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario giudiziale,

- il Commissario giudiziale, dott. (omissis), sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,

- il Commissario giudiziale, dott. (omissis), in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,

- il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo le modalità ritenute più opportune, individuate nel programma di liquidazione che avrà cura di redigere, acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, dando notizia delle modalità di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

- le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;

- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;

- la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad

opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

- ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;

- i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato;

- le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irripetibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

- nomina componenti del comitato dei creditori:

(omissis)

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Commissario liquidatore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 17 febbraio 2011

Il Presidente

Dott.Filippo Nora